

del precedente art. 52. E' anche tenuto a conservare il foglio sul luogo di lavoro e a presentare su richiesta nelle successive visite d'ispezione.

Quando siano assenti l'esercente o altra persona che lo rappresenti, o quando costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.

ART. 55.

I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione i dati di fatto costituenti le infrazioni, e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.

Il processo verbale dev'essere compilato dal funzionario e firmato da lui e dall'esercente, o da chi lo rappresenta in quel momento oppure dal lavoratore in caso di violazioni da lui commesse.

La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto di far inscrivere nel processo verbale le dichiarazioni che riterrà convenienti nel proprio interesse.

Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale, il funzionario ne fa menzione, indicandone le ragioni.

Il verbale di contravvenzione è trasmesso dal funzionario che l'ha redatto e firmato all'autorità giudiziaria competente, comunicandone copia al capo circolo dell'Ispettorato del lavoro da cui dipende.

ART. 56.

Gli esercenti o coloro che li rappresentano saranno puniti con un'ammenda:

a) da L. 300 a L. 2000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9,

10, 25, 35, 37, 40, 41, 43 (comma 1°), 44, 45, (commi 1° e 2°);

b) da L. 200 a L. 500 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 (comma 1°), 31, 33, 34, 36, 39, 43 (comma 2°), 45, (commi 3°, 4°, 5°), 46, 47, 48, 49;

c) da L. 10 a L. 20 per ciascuna delle persone impiegate ed alle quali si riferiscono le disposizioni regolamentari per le infrazioni agli articoli 7, 16, 21, 22 (commi 1° e 2°), 23, 24, 32, 38 (1° e 2° comma), 50, con un massimo di L. 200.

Ogni lavoratore per le infrazioni di cui al l'ultimo comma di ciascuno degli articoli 22, 28, 30, 32, 38, sarà punito con un'ammenda da L. 5 a L. 20.

ART. 57.

Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

I Ministri dell'interno dell'economia nazionale e delle comunicazioni stabiliranno d'accordo le norme per coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.

I funzionari incaricati della vigilanza per l'esercizio delle disposizioni contenute nel presente regolamento dovranno collaborare con le autorità sanitarie per impedire che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia causa di diffusione di malattie infettive oppure di danni o di incomodi al vicinato.

In caso di dissenso fra gli ufficiali ed i Circoli d'ispezione del lavoro circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudicherà il Pre-

fetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio sanitario provinciale.

TITOLO V.

ART. 58.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà consentire deroghe all'applicazione di talune disposizioni del presente regolamento per determinate categorie di aziende o determinate località quando ne riconosca particolarmente gravosa l'applicazione a causa di condizioni contingenti.

ART. 59.

Il presente regolamento entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni dei regolamenti comunali di igiene e di edilizia che non siano state uniformate, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle disposizioni del regolamento stesso per ciò che riguarda le aziende e le materie cui si riferisce, cessano di avere vigore.

Con Regio decreto promosso dal Ministro dell'economia nazionale, udito il Consiglio di Stato, possono i Comuni essere autorizzati, caso per caso, ad inserire ovvero mantenere nei propri regolamenti di igiene e di edilizia norme più rigorose di quelle prefisse dal presente regolamento, ove ciò sia richiesto da particolari ragioni di usi locali di opportunità economica e di tradizione industriale commerciale od agricola.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro per l'Economia Nazionale
BELLUZZO.

Costituzione del Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori delle industrie estrattive.

(D. G. 22271 in data 10 novembre 1938-XVII)

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, sull'ordinamento sindacale della Libia;

Visto il D. M. 27 dicembre 1937 contenente norme integrative ed esecutive dell'ordinamento sindacale libico;

Visto il D. G. 21 aprile 1937 n. 7497 relativo all'autorizzazione alla costituzione dell'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria della Libia e dei Sindacati Coloniali ad essa aderenti;

Visto il D. G. 11 dicembre 1937, n. 2653 che varia la denominazione dell'Associazione predetta ed approva un nuovo elenco dei Sindacati Coloniali ad essa aderenti;

Vista la nota n. 5 in data 8 novembre 1938 anno XVII dell'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia che prospetta l'opportunità, in considerazione dell'aumentato numero di lavoratori addetti alle industrie estrattive, di provvedere alla costituzione di un apposito Sindacato Coloniale che inquadri e rappresenti i lavoratori predetti attualmente inquadrati nel Sindacato Coloniale Fascista delle Industrie Varie, e pertanto chiede di variare l'elenco dei sindacati coloniali ad essa aderenti;

DECRETA:

ART. 1.

E' autorizzata a norma ed agli effetti del R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2006 e del D. M. 27 dicembre 1937-XV la costituzione del Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori nelle Industrie Estrattive aderente all'Associazione

Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia.

ART. 2.

E' approvato lo statuto del sindacato coloniale di cui all'articolo precedente secondo il testo annesso al presente decreto e formante l'allegato A.

ART. 3.

In conseguenza al provvedimento di cui all'art. 1 l'elenco dei sindacati coloniali aderenti all'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia resta stabilito come nell'allegato B.

ART. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Libia.

p. Il Governatore Generale
BRUNI

ALLEGATO B.

Elenco dei Sindacati coloniali aderenti all'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia.

- 1 — Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori dell'Abbigliamento.
- 2 — Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori dell'Acqua, Gas ed Elettricità.

3 — Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori dell'Alimentazione.

4 — Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori del Legno e delle Industrie Artistiche.

5 — Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori della Carta e della Stampa.

6 — Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori dell'Industria Chimica.

7 — Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori dell'Edilizia.

8 — Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Estrattive.

9 — Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori delle Industrie meccaniche e metallurgiche.

10 — Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori della Pesca.

11 — Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori dello Spettacolo.

12 — Sindacato Coloniale Fascista degli Autisti.

13 — Sindacato Coloniale Fascista della Gente del Mare.

14 — Sindacato Coloniale Fascista della Gente dell'Aria.

15 — Sindacato Coloniale Fascista dei Lavoratori dipendenti da Industrie varie.

Delega agli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa delle funzioni di ispezione corporativa per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sull'orario di lavoro, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e sul sabato fascista.

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012 sull'ordinamento organico della Libia convertito nella Legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2007 relativo all'istituzione e all'ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa della Libia;

Visto il R. D. 1 luglio 1937-XV, n. 1932, che contiene modifiche al citato R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2007;

Visto il R. D. 3 aprile 1937-XV, n. 1475, contenente norme sulla disciplina dell'orario di lavoro in Libia;

Ritenuto opportuno delegare agli Uffici coloniali dell'economia corporativa le attribuzioni di ispezione corporativa conferite al Governo della Libia dall'ultimo comma dell'art. 4 del citato R. D. 3 aprile 1937-XV, numero 1475;

DECRETA:

Articolo unico.

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto sono delegate agli Uffici coloniali dell'economia corporativa le funzioni di ispezione corporativa di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del R. D. 3 aprile 1937-XV, n. 1475.

Tripoli, 16 novembre 1938-XVII, n. 22667.

p. Il Governatore Generale
BRUNI

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. L. 3 dicembre 1934-XIII, numero 2012, sull'ordinamento organico della Libia convertito nella Legge 11 aprile 1935, n. 675;

Visto il R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2007 relativo all'istituzione e all'ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa in Libia;

Visto il R. D. 1 luglio 1937-XV, n. 1932, che contiene modifiche al citato R. D. 29 aprile 1935-XIII n. 2007;

Visto il R. D. 3 aprile 1937-XV, n. 1253 che estende alla Libia, con modifiche, la legge 26 aprile 1924-XII n. 653 sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

Ritenuto opportuno delegare agli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa le attribuzioni di ispezione corporativa conferite al Governo della Libia dal primo comma dell'articolo 7 del citato R. D. 3 aprile 1937-XV n. 1253;

DECRETA:

Articolo unico.

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto sono delegate agli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa le funzioni di ispezione di cui al primo comma dell'art. 7 del R. D. 3 aprile 1937-XV, n. 1253.

Tripoli, 16 novembre 1938-XVII, n. 22668.

p. Il Governatore Generale
BRUNI

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. L. 3 dicembre 1934-XIII, numero 2012, sull'ordinamento organico della Libia convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII n. 675;

Visto il R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, relativo all'istituzione e all'ordinamento dei Consigli e degli Uffici coloniali dell'economia corporativa in Libia;

Visto il R. D. 1 luglio 1937-XV, n. 1932, che contiene modifiche al citato R. D. 29 aprile 1935-XIII n. 2007;

Visto il R. D. 3 aprile 1937-XV, n. 1090 che estende alla Libia, con modifiche, il R. D. L. 20 giugno 1935-XIII, n. 1010 relativo alla istituzione del Sabato Fascista;

Ritenuto opportuno delegare agli Uffici Coloniali dell'Economia corporativa le attribuzioni di ispezione corporativa conferite al Governo della Libia dall'art. 3 del citato R. D. 3 aprile 1937-XV, n. 1090;

DECRETA:

Articolo unico.

Con decorrenza della data di pubblicazione del presente decreto sono delegate agli Uffici coloniali dell'economia corporativa le funzioni di ispezione corporativa di cui all'articolo 3 del R. D. 3 aprile 1937-XV, n. 1090.

Tripoli, 16 novembre 1938-XVII, n. 22665.

p. Il Governatore Generale
BRUNI

Contratto collettivo concernente la concessione ai lavoratori della industria e dell'artigianato della Libia di una gratificazione di fine d'anno pari all'importo di una settimana di retribuzione normale.

(Approvato con D. G. 22880 del 18 novembre 1938-XVII)

L'anno millenovecentotrentotto il giorno 10 del mese di novembre in Tripoli.

Tra l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia, rappresentata dal Commissario cav. uff. ing. Luciano Lanino;

l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia, rappresentata dal Comm. Guglielmo Quadrotta;

e l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia, rappresentata dal suo Commissario cav. uff. Mario Scaparro;

con l'intervento del dr. Angelo Ortisi, Presidente dell'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione.

Ritenuto opportuno attuare in Libia un contratto analogo a quello che le due Confederazioni Fasciste dell'Industria hanno stipulato nel Regno, inerente alla concessione ai lavoratori dell'Industria di una gratificazione di fine d'anno pari all'importo di una settimana di retribuzione normale si è stipulato quanto segue:

1) In coincidenza con la festa del Natale sarà concessa agli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative similari, u-

na gratificazione di fine d'anno pari all'importo di una settimana di retribuzione normale.

2) S'intende per retribuzione normale quella percepita normalmente dall'operaio secondo l'orario settimanale da esso effettuato nello stabilimento con un minimo di quarantotto ore (escluse le maggiorazioni per fuori sede e le ore straordinarie).

Per i cottimisti la retribuzione sarà raggugliata alla paga base maggiorata della percentuale di cottimo.

Per i cottimisti di quelle categorie per le quali non è fissata contrattualmente la paga base e la percentuale di cottimo, la retribuzione sarà raggugliata al guadagno medio giornaliero percepito nel periodo di paga precedente a quello in cui avviene la liquidazione.

3) Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, all'operaio sarà concesso una giornata di salario normale per ogni bimestre di anzianità presso l'azienda o per frazione inferiore con un minimo di quindici giorni.

4) La liquidazione della gratificazione avverrà normalmente alla vigilia di Natale.

5) La gratificazione di cui al primo paragrafo assorbe fino alla concorrenza del relativo importo le gratificazioni corrisposte dall'azienda.

6) Il presente accordo entra in vigore il 15 novembre millenovecentotrentotto-XVII, ed il periodo utile agli effetti della determinazione dell'ammontare della gratifica, per gli operai attualmente in servizio decorrerà dal 1. gennaio 1938-XVI.

Per l'Associazione Fascista degli Industriali della Libia:

F.to LUCIANO LANINO

Per l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia:

F.to GUGLIELMO QUADROTTA

Per l'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e Artigianato della Libia:

F.to MARIO SCAPARRO

Per l'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione:

F.to ANGELO ORTISI

Attività del Patronato Nazionale per l'assistenza sociale in Libi

INFORTUNI

UFFICI	Pratiche in corso al 1° del mese	Pratiche aperte nel mese	Pratiche definite nel mese		INDENNITÀ LIQUIDATE			Spese recuper.	Visite mediche	Certificati compil.	Cause iniziate nel mese	Cause definite nel mese				Pratiche in corso alla fine del mese
			Pos.	Neg.	Offerte	Liquidate	Differenza					Pos.	Neg.	Trans.	Abban.	

MESE DI SETTEMBRE 1938

Tripoli	682	357	234	196	76.208	117.336	41.148	—	147	147	—	2	—	—	—	—	609
Bengasi	573	350	223	71	80.226	85.851	5.625	—	68	68	1	—	—	—	—	—	629
Totale	1255	707	457	267	156.434	203.207	46.773	—	215	215	1	2	—	—	—	—	1238

MESE DI OTTOBRE 1938

Tripoli	609	317	177	177	82.683	97.805	15.122	—	189	189	1	1	—	—	—	—	572
Bengasi	629	421	239	49	68.148	82.710	24.562	—	59	59	4	—	—	—	—	—	762
Totale	1238	738	416	226	150.831	180.515	39.684	—	248	248	5	1	—	—	—	—	1334

ASSICURAZIONI SOCIALI

UFFICI	Pratiche in corso al 1° del mese	Pratiche aperte nel mese	Pratiche definite nel mese		Cause iniziate nel mese	Cause definite nel mese				LIQUIDAZIONI	Pratiche in corso alla fine del mese
			Pos.	Neg.		Pos.	Neg.	Trans.	Abban.		

MESE DI SETTEMBRE 1938

<i>Tripoli</i>													
Pensioni invalidità	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	L. —	—
» vecchiaia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» —	—
Assegni morte	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	» 1.200,—	29
Ricupero contributi	19	8	6	1	—	—	—	—	—	—	—	» 648,35	26
Assistenza varia.	10	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	» 713,—	7
<i>Bengasi</i>													
Pensioni invalidità	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» —	4
» vecchiaia	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	» 928,20	1
Assegni morte	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» —	1
Ricupero contributi	31	7	6	1	—	—	—	—	—	—	—	» 1.031,15	31
Assistenza varia.	11	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	» 100,—	9
Totale	79	21	22	4	—	—	—	—	—	—	—	L. 4.620,70	74

MESE DI OTTOBRE 1938

<i>Tripoli</i>													
Pensioni invalidità	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	L. —	—
» vecchiaia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» —	3
Assegni morte	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	» —	—
Ricupero contributi	20	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	» 600,—	—
Assistenza varia.	7	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	» 234,40	22
<i>Bengasi</i>													
Pensioni invalidità	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» —	4
» vecchiaia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» —	—
Assegni morte	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	» —	4
Ricupero contributi	31	2	7	2	—	—	—	—	—	—	—	» 1.350,—	1
Assistenza varia.	9	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	» 1.130,80	2
Totale	74	26	25	2	—	—	—	—	—	—	—	L. 7.492,95	73

Antonio Zappone

2/10/2014

CARISSIMI,

IL VOLUME CHE VI CONSEGNO SAREBBE COME
... UN'EREDITÀ DI FAMIGLIA.

I MIEI GENITORI LO CONSIDERAVANO UNA
TESTIMONIANZA DELLA LORO VITA IN LIBIA.

È GIUSTO CHE SIA ORA IN VS. HANI,
ANCHE PER TUTTO QUELLO CHE AVETE
FATTO PER NOI.

NEL 1971 LO ABBIAMO SPEDITO IN ITALIA
COL "CORRIERE DIPLOMATICO" (PER OVVI MOTIVI!)
MIO ZIO ERA IL CANCELLIERE DEL CONSOLATO
MIGLIORINO.

UN FORTE ABBRACCIO A VOI TUTTI.
CIAO GIOVANNA & DANIELE.

GIANCARLO IANNUZZI

(COGNATO DI CLAUDIO ZAPPONE)